

20969-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Lina MATERA

-Presidente-

Ubaldo BELLINI

-Consigliere-

Giuseppe TEDESCO

-Consigliere rel.-

Rossana GIANNACCARI

-Consigliere-

Giuseppe DONGIACOMO

-Consigliere-

ha pronunciato la seguente

R.g. 17299/2014

Cron. 20969

Rep. 2-1

Ud. 23/02/2018

Oggetto: comunione

legale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17299/2014 R.G. proposto da

Antonia, ; Elia Caterina, rappresentate e difese,
in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. I)
;)

;

-ricorrenti -

contro

Maria, ; Nicola, ; Concetta, ;
Rosario, ; Rosarina rappresentate e difese, in forza di procura
speciale in calce al controricorso, dall'avv.)

;

-controricorrenti-

Giuseppina, ; Anna Rita;

-intimati-

avverso la sentenza della corte d'Appello di Catanzaro n. 673
depositata il 20 maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 febbraio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

854/18

DR

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio Capasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato in fatto:

Maria, Nicola, Concetta, Rosario,
Rosarina chiamavano in giudizio avanti al tribunale di
Catanzaro: Antonia, Elia Caterina, Giuseppina,
Anna Rita.

Gli attori esponevano che erano figli di Santoro Rosa, deceduta il 2 dicembre 1991 e già coniugata con Vito, il quale aveva disposto in favore dei figli, dapprima per donazione (1990) e poi per testamento (1993), di un fondo acquistato in costanza del regime della comunione legale e quindi comune a entrambi i coniugi.

Denunciavano che tali atti di disposizione, nella parte in cui comprendevano la quota dell'altro coniuge, erano nulli, con la conseguenza che il bene, deceduta la Santoro, era caduto nella successione di lei, appartenendo quindi agli eredi in misura di 2/3.

Il tribunale accoglieva la domanda.

La corte d'appello confermava la sentenza.

Essa riconosceva il carattere comune dell'acquisto, avvenuto nel corso del regime transitorio previsto dall'art. 228 della l. n. 151 del 1975 e in presenza dei presupposti per l'instaurazione della comunione legale a decorrere dalla entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia.

Ne discendeva, secondo la corte di merito, la nullità degli atti di disposizione compiuti dal coniuge.

Per la cassazione della sentenza Antonia e Elia Caterina hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Maria, Nicola, Concetta, Rosario,
Rosarina hanno resistito con controricorso.



Gli altri soggetti cui è stata notificata l'impugnazione sono rimasti intimati.

I ricorrenti hanno depositato memoria decorso il termine di cui all'art. 380-bis1, c.p.c.

Considerato in diritto:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 228 della l. n. 151 del 1975, 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, 177 e 179 c.c. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.).

Con il motivo non si censura l'identificazione del momento in cui si è verificato l'effetto acquisitivo del bene al patrimonio del coniuge acquirente (è incontestato che ciò è avvenuto in pendenza del regime transitorio della legge di riforma del diritto di famiglia), ma l'interpretazione della norma di diritto transitorio data dalla corte d'appello, là dove si fa risalire l'assoggettamento delle famiglie già costituite al regime legale della comunione dalla data di entrata in vigore della legge.

Secondo i ricorrenti, invece, la comunione legale decorre dalla scadenza del termine che la norma accordava ai coniugi per manifestare la dichiarazione di dissenso.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (Cass. n. 4071/1992; n. 2221/1993; 12693/2011).

La sentenza impugnata, nel riconoscere il carattere comune dell'acquisto, è in linea con tali principi.

La corte di merito ha accertato che l'effetto acquisitivo si era verificato in pendenza del regime transitorio, che non c'era stata



dichiarazione di dissenso e che il bene, alla scadenza del biennio, era ancora nel patrimonio del coniuge acquirente.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 180, 184, 1418 c.c. e dell'art. 113 c.p.c.

La corte d'appello avrebbe dovuto considerare che l'atto di disposizione del bene comune da parte di uno dei coniugi non è nullo, ma annullabile ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Al riguardo non possono che condividersi i rilievi del Procuratore Generale, là dove si pone in luce che «le questioni involte dal secondo motivo di ricorso vanno qualificate "nuove", non avendo formato parte del *quid disputandum* del grado d'appello».

Né potrebbe replicarsi che i ricorrenti nell'atto di appello avevano chiesto dichiararsi validi ed efficaci gli atti di disposizione compiuti da Vito.

La richiesta di declaratoria di validità, infatti, rifletteva la supposta proprietà esclusiva del coniuge acquirente in conseguenza della diversa interpretazione della norma transitoria e non la possibile applicazione dell'art. 184 c.p.c., che al contrario implicava il carattere comune dell'acquisto e la soccombenza degli appellanti sulla rivendicazione di proprietà esclusiva.

Pertanto, al fine di introdurre la relativa questione, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto proporre, in via subordinata e condizionale, apposita e specifica ragione di censura.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater*



all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; *condanna* i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 23 febbraio 2018.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

22 AGO. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

